

IL COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

Dott. Giuseppe Marziale	Presidente
Avv. Bruno De Carolis	Membro designato dalla Banca d'Italia
Prof. Avv. Giuliana Scognamiglio	Membro designato dalla Banca d'Italia - (Estensore)
Avv. Dario Casa.....	Membro supplente designato dal Conciliatore Bancario Finanziario per le controversie in cui sia parte un cliente consumatore
Dott.ssa Daniela Primicerio	Membro designato dal C.N.C.U.

nella seduta del 20.4.2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica,

FATTO

Con nota di reclamo del 5 ottobre 2009, il ricorrente lamentava che la banca, a seguito dell'estinzione anticipata di un mutuo ipotecario compiuta a fine aprile 2009, non gli avesse sino ad allora trasmesso alcuna comunicazione circa i dettagli dell'operazione, cioè una quietanza attestante l'estinzione anticipata con relativa indicazione della somma versata in conto capitale, interessi e spese.

Con la stessa nota di reclamo, poi, il ricorrente sollecitava l'intermediario a comunicare l'avvenuta estinzione del mutuo all'Agenzia del Territorio, per la cancellazione dell'ipoteca senza nessun addebito a suo carico, come prescritto dalla legge n. 40 del 2 aprile 2007, chiedendo, altresì, di essere reso partecipe di siffatta comunicazione.

Non avendo l'intermediario fornito alcun riscontro al reclamo, il cliente adiva, con ricorso, proposto in data 21 dicembre 2009, questo Arbitro bancario Finanziario, ribadendo quanto già lamentato nella precedente fase di reclamo, con riguardo ai ritardi ed alle carenze accumulati dall'intermediario negli adempimenti successivi all'estinzione anticipata del proprio mutuo ipotecario.

Il ricorrente pertanto chiede che la banca sia obbligata:

- a comunicargli quanto ha pagato a titolo di capitale residuo, interessi e indennizzo per estinzione anticipata del mutuo ipotecario;



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- a rendere noto se ha provveduto o meno a comunicare all’Agenzia del Territorio l’avvenuta estinzione del mutuo, al fine di potersi procedere alla cancellazione dell’ipoteca, ai sensi della legge n. 40 del 2007.

Nelle proprie controdeduzioni, presentate in data 22 febbraio 2010, l’intermediario ha osservato che:

- non ha tempestivamente riscontrato le richieste del ricorrente giacché, per un disguido del quale non è stato possibile accertare la causa, la nota di reclamo del 5 ottobre 2009, che pur risulterebbe ricevuta presso il centro di smistamento corrispondenza della propria Sede Centrale, non è mai pervenuta presso gli Uffici preposti;
- solo la ricezione di copia del ricorso le ha consentito l’avvio delle necessarie verifiche, in esito alle quali è emerso come il ricorrente abbia estinto in data contabile 8 maggio 2009, con valuta 27 aprile 2009, a mezzo bonifico disposto per tramite di altro istituto di credito, il mutuo fondiario, originariamente acceso presso altro intermediario;
- presumibilmente all’origine della mancata ricezione della quietanza di estinzione da parte del ricorrente vi sono state “le modalità adottate per l’estinzione” del mutuo fondiario;
- la procedura automatica attivata per l’inoltro all’Agenzia del Territorio delle richieste di registrazione delle estinzioni anticipate dei finanziamenti non ha avuto buon esito nel caso specifico, “per il riscontrato incompleto trasferimento dei dati identificativi della formalità – in occasione delle successive “migrazioni” informatiche – dagli archivi della Banca originaria a quelli attualmente in essere presso l’intermediario”;

L’intermediario ha riferito, inoltre:

- di aver preso contatto con l’odierno ricorrente, proponendogli con mail del 10 febbraio 2010, sia pure senza successo, la definizione conciliativa della vertenza, nei termini di cui all’ipotesi d’accordo allegata alle controdeduzioni e sottoposta al ricorrente medesimo;
- di aver nuovamente avviato, in data 15 febbraio 2010 – sulla base dei dati catastali acquisiti sulla scorta del documento trasmesso dal ricorrente – la procedura informatica finalizzata alla registrazione presso l’Agenzia del Territorio dell’avvenuta estinzione del finanziamento;
- di aver provveduto ad inviare copia della quietanza al ricorrente, presso il suo domicilio.

In conclusione, l’intermediario afferma la correttezza dei comportamenti tenuti nei confronti del ricorrente, al quale ritiene di aver prestato ogni dovuta possibile collaborazione quando venuto effettivamente a conoscenza delle problematiche insorte.

Ritenuto il ricorso maturo per la decisione, questo Collegio lo ha esaminato in data 20 aprile 2010.

DIRITTO

Ritiene il Collegio che l’intermediario, pur avendo riconosciuto di essere incorso in un disguido informatico, certamente tutt’altro che commendevole, si sia tuttavia, una volta venuto effettivamente a conoscenza delle difficoltà del cliente, adoperato per la soluzione di tali difficoltà e che pertanto non residuino pretese insoddisfatte in capo al cliente. Ritiene pertanto il Collegio che sia venuto meno l’interesse alla prosecuzione della controversia e



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

alla pronuncia su di essa dell'Arbitro Bancario Finanziario e che debba perciò essere dichiarata, in analogia a quanto avviene in casi simili nel processo civile, la cessazione della materia del contendere, della cui esistenza il giudice può dare atto anche d'ufficio ove ne riscontri i presupposti (Cass. 11 gennaio 2006, n. 271).

Quanto alle spese, questo Collegio ha, in precedenti simili occasioni, fatto applicazione del criterio della "soccombenza virtuale" e ha perciò posto a carico dell'intermediario l'obbligo di rimborsare al ricorrente la somma di € 20,00 da questi anticipata a titolo di contributo alle spese della procedura. Nel caso specifico, non vi è bisogno di far capo a tale criterio, perché la Banca convenuta ha spontaneamente offerto al cliente il rimborso del predetto contributo di € 20,00.

P.Q.M.

Il Collegio dichiara la cessazione della materia del contendere.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE MARZIALE